



Bruxelles, 10.10.2016  
COM(2016) 649 final

2016/0317 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta in allegato costituisce lo strumento giuridico per la definizione delle posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organismo istituito da un accordo di associazione tra l'Unione europea e un paese terzo. In particolare, essa riguarda l'attuazione dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ("l'accordo"), in merito all'adozione di un elenco di arbitri per la risoluzione delle controversie relative alle questioni commerciali.

L'accordo è stato firmato il 27 giugno 2014 ed è parzialmente applicato in via provvisoria dal 1° settembre 2014, in attesa della ratifica da parte degli Stati membri. La decisione (UE) 2016/839 del Consiglio, del 23 maggio 2016<sup>1</sup>, ha approvato la conclusione dell'accordo che è entrato in vigore, a norma dell'articolo 464, paragrafo 2, dell'accordo, il 1° luglio 2016.

L'accordo ha istituito il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", che controlla l'attuazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e risolve le questioni ad essa collegate. Tale comitato ha il compito di compilare un elenco di arbitri che garantiscano il corretto funzionamento del meccanismo di risoluzione delle controversie, come previsto all'articolo 404 dell'accordo.

La presente proposta sostituisce la proposta COM(2015)390 final della Commissione<sup>2</sup>. Tale sostituzione è necessaria in quanto due degli arbitri proposti dalla Repubblica di Moldova non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 404, paragrafo 2, dell'accordo. La Repubblica di Moldova ha proposto altri due candidati che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 404, paragrafo 2, dell'accordo e la Commissione europea raccomanda al Consiglio di accettarli. La presente proposta tiene inoltre conto del fatto che l'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016.

#### • **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta attua la politica commerciale comune dell'Unione nei confronti di un paese partner orientale, sulla base delle disposizioni del suddetto accordo. Essa mira a istituire i necessari strumenti istituzionali che consentano all'Unione e alla Repubblica di Moldova di affrontare efficacemente le controversie bilaterali riguardanti l'applicazione e l'interpretazione dell'accordo. Essa è coerente con l'approccio con il quale l'Unione negozia o attua la disciplina di risoluzione delle controversie nel quadro di accordi di libero scambio con altri partner commerciali.

#### • **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta è coerente e si integra con le altre politiche esterne dell'Unione, in particolare con la politica europea di vicinato e la politica di cooperazione allo sviluppo nei confronti della Repubblica di Moldova.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

#### • **Base giuridica**

---

<sup>1</sup> GU L 141 del 28.5.2016, pag. 28.

<sup>2</sup> <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1469533573883&uri=CELEX%3A52015PC0390>.

La base giuridica per definire la posizione che l'Unione deve adottare in seno ai comitati istituiti dall'accordo è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto non si applica il principio di sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare gli impegni internazionali dell'Unione stabiliti nell'accordo con la Repubblica di Moldova.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo enunciato nella presente proposta.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le consultazioni dei portatori di interesse non sono applicabili alla presente proposta.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione ha tenuto conto dei contributi forniti dagli Stati membri negli ultimi anni per quanto riguarda i cittadini dell'Unione idonei e qualificati a svolgere la funzione di arbitri nelle controversie avviate nel quadro degli accordi commerciali dell'UE.

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta riguarda l'attuazione degli aspetti istituzionali dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova, in particolare del titolo V relativo agli scambi e alle questioni commerciali. La proposta non ha alcun impatto sulla politica economica, sociale o ambientale dell'Unione. L'accordo è entrato in vigore il 1° luglio 2016 e la sua attuazione è appena iniziata.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

L'accordo fra l'Unione e la Repubblica di Moldova non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per le PMI e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non pertinente.

## **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione dell'accordo è periodicamente riesaminata dal consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova. La Commissione europea si è inoltre impegnata a presentare annualmente al Parlamento europeo una relazione sull'attuazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo, compresi gli elementi contenuti nella presente proposta.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta mira ad adottare una posizione dell'Unione in merito all'attuazione della parte commerciale dell'accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova. Il titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo include il capo 14 (Risoluzione delle controversie), che istituisce un meccanismo per risolvere le controversie commerciali tra le parti dell'accordo riguardo all'applicazione o all'interpretazione della parte commerciale dell'accordo. La procedura di arbitrato di cui al capo 14 prevede che la parte attrice possa chiedere la costituzione di un collegio arbitrale per risolvere una controversia bilaterale. L'articolo 404 dell'accordo stabilisce le regole per la composizione del collegio. L'accordo prevede la compilazione di un elenco di persone idonee a svolgere la funzione di arbitri. È stato pertanto discusso con il governo della Repubblica di Moldova un progetto di elenco di arbitri che accettino e siano in grado di partecipare a un collegio arbitrale; l'elenco prevede cinque candidati arbitri proposti dall'Unione, cinque candidati arbitri proposti dalla Repubblica di Moldova e cinque cittadini di paesi terzi cui affidare l'incarico di presidente di un collegio arbitrale. L'elenco sarà utilizzato nei casi in cui debba essere istituito un collegio arbitrale.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra<sup>3</sup> ("l'accordo"), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) L'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che il Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio", di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, deve concordare, entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, un elenco di persone che possano fungere da arbitri nei procedimenti di risoluzione delle controversie.
- (3) A norma dell'articolo 404, paragrafo 1, dell'accordo, è stato discusso con il governo della Repubblica di Moldova un progetto di elenco di arbitri chiamati a partecipare a un collegio arbitrale; l'elenco prevede cinque candidati arbitri proposti dall'Unione, cinque candidati arbitri proposti dalla Repubblica di Moldova e cinque cittadini di paesi terzi cui affidare l'incarico di presidente di un collegio arbitrale.
- (4) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in merito all'elenco di persone che possano fungere da arbitri nei procedimenti di risoluzione delle controversie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" in merito all'adozione dell'elenco di persone che possano fungere da arbitri nei procedimenti di risoluzione delle controversie si basa sul progetto di decisione di tale comitato allegato alla presente decisione.

---

<sup>3</sup> Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

I rappresentanti dell'Unione nel Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" possono concordare lievi modifiche del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

*Articolo 2*

Una volta adottata, la decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione "Commercio" è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*